

**Ordinanza
sul sussidio al servizio consultivo e sanitario
per l'allevamento porcino
(OSSP)**

del 27 giugno 1984 (Stato 6 maggio 2003)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 142 capoverso 1 lettera b della legge sull'agricoltura¹;²

visto l'articolo 11a della legge del 1° luglio 1966³ sulle epizootie,

ordina:

Sezione 1: Principi

Art. 1

¹ La Confederazione incoraggia gli sforzi intrapresi per l'allestimento e il mantenimento di allevamenti porcini sani e redditizi.

² Essa accorda annualmente un sussidio al Servizio consultivo e sanitario per l'allevamento porcino (SSP). Tale sussidio è fissato sulla base dei dati dell'anno precedente.

Sezione 2: Sussidio federale

Art. 2 Condizioni

¹ La Confederazione accorda il sussidio semprechè siano osservate le disposizioni concernenti l'organizzazione e il finanziamento (sezione 3) come anche quelle concernenti i provvedimenti e l'attività consultiva (sezione 4).

² Inoltre, il sussidio federale è subordinato al versamento, da parte del Cantone all'organizzazione che lo serve, di un contributo annuo di almeno il 90 per cento del sussidio federale. Il contributo cantonale è calcolato in parti uguali secondo il numero:

- a. di aziende affiliate all'SSP;
- b. di scrofe madri delle aziende affiliate all'SSP;

RU 1984 787

1 RS 910.1

2 Nuovo testo giusta l'art. 15 cpv. 2 dell'O del 13 gen. 1999 sull'aiuto al Servizio consultivo e sanitario in materia di allevamento di piccoli ruminanti (RS 916.405.4).

3 RS 916.40

- c. di tutte le aziende di suini;
- d. di animali di tutte le aziende di suini.⁴

³ Se un Cantone versa un contributo inferiore, la parte del sussidio federale destinata ai detentori di suini di questo Cantone è ridotta proporzionalmente.

Art. 3 Ammontare del sussidio

¹ Il sussidio federale annuo al SSP ammonta al massimo a 450 000 franchi.

² Esso è al massimo del 40 per cento delle spese sussidiabili per le quali l'organizzazione può presentare dei giustificativi.

Art. 4 Spese sussidiabili

Sono considerate spese sussidiabili:

- a. i salari e le prestazioni sociali per i veterinari-consulenti, i tecnici agricoli e il personale d'ufficio;
- b. gli affitti dei locali necessari;
- c. le spese per gli esami previsti nell'ordinamento del SSP.

Art. 5 Ripartizione

¹ Ove il SSP fosse assunto da diverse organizzazioni, il sussidio federale sarà ripartito tra queste ultime per metà secondo il numero delle aziende del SSP e per metà secondo il numero delle scrofe.

² Ove il sussidio federale ad un'organizzazione fosse ridotto sulla base dell'articolo 2 capoverso 3 o dell'articolo 3 capoverso 2, la differenza resta acquisita dalla Confederazione.

Art. 6⁵

Sezione 3: Organizzazione e finanziamento del SSP

Art. 7 Organizzazione

¹ Il SSP deve essere assunto da una o più organizzazioni di mutua assistenza con personalità giuridica.

² I detentori di suini devono avere la maggioranza negli organismi delle organizzazioni.

⁴ Nuovo testo giusta il n. 1 dell'all. all'O del 9 apr. 2003 (RU 2003 956).

⁵ Abrogato dall'art. 15 cpv. 2 dell'O del 13 gen. 1999 sull'aiuto al Servizio consultivo e sanitario in materia di allevamento di piccoli ruminanti (RS 916.405.4).

Art. 8 Qualità di membro

¹ I detentori di suini che volessero partecipare ai provvedimenti del SSP devono essere membri di un'organizzazione. Le organizzazioni sono tenute ad ammettere coloro che si trovano nel loro raggio di attività.

² Inoltre, le organizzazioni definiscono la cerchia dei loro membri.

Art. 9 Coordinamento

¹ Qualora il SSP fosse assunto da più organizzazioni, queste devono accordarsi sulle regioni da servire onde coprire la totalità del territorio nazionale per evitare sovrapposizioni. I Cantoni saranno consultati in merito.

² Per il tramite di un appropriato organismo di coordinamento, le organizzazioni devono assicurare l'esecuzione uniforme dell'attività consultiva e dei provvedimenti tecnici su tutto il territorio nazionale.

Art. 10 Finanziamento

¹ Le organizzazioni finanziano il SSP mediante:

- a. contributi alle spese versati dalle aziende che fanno ricorso al SSP;
- b. quote dei membri;
- c. sussidi federali e cantonali;
- d. altri eventuali contributi pubblici o privati.

² Le organizzazioni fissano una tariffa per le prestazioni menzionate nell'ordinamento del SSP.

Sezione 4: Prestazioni del SSP (provvedimenti ed attività consultiva)**Art. 11** Compiti del SSP

¹ Nelle aziende del SSP le organizzazioni di questo servizio adottano provvedimenti appropriati, segnatamente per:

- a. assicurare la profilassi e la lotta contro le malattie pericolose dei suini;
- b. promuovere un'adeguata tenuta dei suini nonché provvedimenti in materia di allevamento per migliorarne la salute.

² Nei limiti del possibile, il SSP fornisce le proprie prestazioni anche ai detentori di suini non affiliati che ne facessero domanda e ne assumessero le spese.

Art. 12 Veterinari-consulenti e tecnici

¹ Le organizzazioni incaricate del SSP affidano ai veterinari-consulenti ed ai tecnici agricoli l'attività consultiva e l'esecuzione dei provvedimenti. Di norma, esse designano un tecnico agricolo occupato a tempo pieno per ogni 10000 scrofe presenti nelle aziende affiliate.

² I veterinari-consulenti e i tecnici agricoli collaborano con i veterinari cantonali, con i veterinari curanti, con le organizzazioni d'allevamento e con i servizi cantonali di consulenza agricola.

Art. 13 Aziende riconosciute

Le aziende del SSP che soddisfano i requisiti minimi da stabilire nell'ordinamento del SSP sono riconosciute da questo servizio.

Art. 14 Regolamento del SSP

¹ Le organizzazioni incaricate del SSP stabiliscono in modo uniforme, in un regolamento valido per tutta la Svizzera, le prestazioni minime del SSP.

² Inoltre, stabiliscono segnatamente in detto regolamento:

- a. le esigenze di igiene e di gestione cui devono soddisfare gli allevamenti affiliati;
- b. le modalità di allestimento degli allevamenti onde soddisfare le pertinenti esigenze di igiene;
- c. i provvedimenti da prendere per mantenere sani gli animali;
- d. la modalità di controllo dello stato di salute degli animali;
- e. la procedura per il riconoscimento delle aziende del SSP e il ritiro del riconoscimento;
- f. i provvedimenti previsti per le aziende ricontaminate.

³ Il regolamento deve essere sottoposto, per approvazione, al Dipartimento federale dell'economia⁶ (Dipartimento). Il Dipartimento può esigere che le organizzazioni adeguino il regolamento alle nuove necessità e allo stato delle conoscenze.

Sezione 5: Vigilanza e Commissione del SSP⁷

Art. 15 Vigilanza

¹ Il SSP sottostà alla vigilanza dell'Ufficio federale di veterinaria.⁸

² Gli organi del SSP devono fornire le informazioni necessarie:

- a. all'Ufficio federale dell'agricoltura nei campi dell'attività consultiva sul piano agricolo;

⁶ Nuova denominazione giusta il DCF non pubblicato del 19 dic. 1997.

⁷ Nuovo testo giusta l'art. 15 cpv. 2 dell'O del 13 gen. 1999 sull'aiuto al Servizio consultivo e sanitario in materia di allevamento di piccoli ruminanti (RS **916.405.4**).

⁸ Nuovo testo giusta l'art. 15 cpv. 2 dell'O del 13 gen. 1999 sull'aiuto al Servizio consultivo e sanitario in materia di allevamento di piccoli ruminanti (RS **916.405.4**).

- b. all'Ufficio federale di veterinaria nei campi tecnici relativi alla medicina veterinaria e alla protezione degli animali nonché per quanto concerne il versamento del sussidio federale.⁹

³ Gli uffici federali sono invitati alle sedute e alle assemblee degli organi del SSP. Essi ricevono la documentazione e i processi verbali delle sedute.

⁴ Il rapporto annuo, i conti annui, il preventivo, il regolamento e le tariffe devono essere trasmessi agli uffici federali e ai Cantoni.

Art. 16 Commissione del SSP

¹ Il Dipartimento nomina una Commissione del SSP composta di 7 a 9 membri. Designa il presidente ed il segretario, scelti fra i membri della Commissione.

² L'Ufficio federale dell'agricoltura e l'Ufficio federale di veterinaria partecipano alle sedute della Commissione.

³ La Commissione:

- a. vigila affinché la presente ordinanza e il regolamento del SSP siano rispettati;
- b. consiglia il SSP;
- c.¹⁰ propone, ove occorra, all'Ufficio federale di veterinaria di rifiutare o ridurre il sussidio federale oppure di esigerne il rimborso, nonché di prendere i provvedimenti conseguenti al suo compito di vigilanza;
- d.¹¹ invia annualmente all'Ufficio federale di veterinaria un rapporto sulla sua attività e le sue constatazioni.

⁴ I membri della Commissione sono indennizzati dalla Confederazione conformemente alla tariffa dell'ordinanza del 12 dicembre 1996¹² sulle diarie e indennità dei membri delle commissioni extraparlamentari.¹³

Art. 17¹⁴

⁹ Nuovo testo giusta l'art. 15 cpv. 2 dell'O del 13 gen. 1999 sull'aiuto al Servizio consultivo e sanitario in materia di allevamento di piccoli ruminanti (RS **916.405.4**).

¹⁰ Nuovo testo giusta l'art. 15 cpv. 2 dell'O del 13 gen. 1999 sull'aiuto al Servizio consultivo e sanitario in materia di allevamento di piccoli ruminanti (RS **916.405.4**).

¹¹ Nuovo testo giusta l'art. 15 cpv. 2 dell'O del 13 gen. 1999 sull'aiuto al Servizio consultivo e sanitario in materia di allevamento di piccoli ruminanti (RS **916.405.4**).
RS 172.311

¹² Nuovo testo giusta l'art. 15 cpv. 2 dell'O del 13 gen. 1999 sull'aiuto al Servizio consultivo e sanitario in materia di allevamento di piccoli ruminanti (RS **916.405.4**).

¹³ Abrogato dall'art. 15 cpv. 2 dell'O del 13 gen. 1999 sull'aiuto al Servizio consultivo e sanitario in materia di allevamento di piccoli ruminanti (RS **916.405.4**).

Sezione 6: Disposizioni finali

Art. 18¹⁵ Esecuzione

L'Ufficio federale di veterinaria è incaricato dell'esecuzione, salvo che la presente ordinanza disponga altrimenti.

Art. 19 Diritto previgente: abrogazione

Il decreto del Consiglio federale del 2 luglio 1965¹⁶ sul Servizio consultivo e sanitario per l'allevamento porcino e la lotta contro le malattie pericolose dei suini è abrogato.

Art. 20 Disposizioni transitorie

Durante i primi dodici mesi successivi all'entrata in vigore della presente ordinanza, i sussidi federali e cantonali sono fissati sulla base dei dati dell'anno in questione. Sono versati nel corso dell'anno sulla base dei preventivi delle organizzazioni e calcolati definitivamente dopo la chiusura dei conti annui.

Art. 21 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1985.

¹⁵ Nuovo testo giusta l'art. 15 cpy. 2 dell'O del 13 gen. 1999 sull'aiuto al Servizio consultivo e sanitario in materia di allevamento di piccoli ruminanti (RS 916.405.4).
¹⁶ [RU 1965 470]